



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 145 del 18 Dicembre 2015

PSR - 2007-2013 - Regione Abruzzo - MISURA 1.2.2. -
"MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE"

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 09.06.2015, N. 434

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. 27417 del 22.12.2011. Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05- Misura 122 - "Migliore valorizzazione economica delle foreste"..... 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 09.06.2015, N. 434

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. 27417 del 22.12.2011. Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05- Misura 122 - "Migliore valorizzazione economica delle foreste".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. che stabilisce le disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Reg. (CE) n. 65/2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Reg. (CE) n. 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTI i Regg. (CE) n. 883/2006 ,n. 885/2006 e s.m.i, recanti modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005;

VISTO il Reg. (CE) n. 1848/2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg (CE) n. 1681/1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato con Reg (CE) n. 2035/2005;

VISTO il Reg. (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ;

VISTI i Regg. (CE) n. 1120/2009 e n. 1122/2009 recanti modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 73/2009;

VISTA la Legge 898/86, recante sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 689/81, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2008) n. 701 del 15/02/2008 con cui è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10341 del 17/12/2009 con cui è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 787 del 21.12.2009 con cui la Giunta ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del P.S.R. 2007-2013 Abruzzo, avvenuta con decisione C(2009) 10341 del 17.12.2009;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate "Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale";

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

VISTO il Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 122- "*Migliore valorizzazione economica delle foreste*" documento predisposto dal Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio dell'ex Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 277 del 17.04.2013, con la quale è stato approvato il Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 122- "*Migliore valorizzazione economica delle foreste*";

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. DH31/889,890,891 e 892 del 23.10.2013 del predetto Servizio con le quali sono stati nominati i responsabili dei procedimenti delle istruttorie delle istanze per provincia, ai sensi della legge regionale n° 31 del 2013 ;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale DH31/1155 del 30.12.2013, sono state approvate le istruttorie delle istanze del Bando di cui sopra, secondo le risultanze istruttorie trasmesse dai Responsabili dei procedimenti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DH41/171 del 20.02.2014 di approvazione della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e dell'elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili a finanziamento relativi al bando di cui sopra;

VISTA la L.R. n. 3 de 04.01.2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione

delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo";

VISTO il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

RAVVISATA la necessità di recepire, relativamente alla Misura in oggetto, quanto previsto dal D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. al fine di garantire il corretto svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo rurale;

RITENUTO, pertanto, opportuno emanare le disposizioni regionali di recepimento del D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i., in maniera tale da definire compiutamente il sistema delle procedure, dei controlli, delle violazioni degli impegni che comportano riduzioni ed esclusioni dagli aiuti concessi in attuazione della Misura 122- "*Migliore valorizzazione economica delle foreste*"- del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;

VISTO il Documento "Misura 122- "*Migliore valorizzazione economica delle foreste*"- *Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125*" predisposto dall'Ufficio Programmazione Finanziaria, Funghi e Tartufi del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole costituito da n. 26 (ventisei) facciate che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nel Documento di cui sopra sono esplicitate le modalità di individuazione dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura 122 dell'Asse 1 "*Migliore valorizzazione economica delle foreste*"- del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;

RITENUTO pertanto di poter approvare il Documento Misura 122- *“Migliore valorizzazione economica delle foreste”- Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125*”, come sopra individuato;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole hanno espresso, per quanto di propria competenza, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R.77/1999;

UDITO il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per tutto quanto esposto nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **di approvare** il Documento Misura 122- *“Migliore valorizzazione economica delle foreste”- Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i.”* predisposto dall’Ufficio Programmazione Finanziaria, Funghi e Tartufi del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, costituito da n. 26 (ventisei) facciate che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari dei contributi pubblici previsti dal P.S.R. Abruzzo 2007/2013 si rinvia, per quanto non previsto nel Documento di cui sopra, alle previsioni del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. nonché alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali relativi allo sviluppo rurale;
- **di dare atto** altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale

- **di pubblicare** la presente Deliberazione e il Documento Misura 122- *“Migliore valorizzazione economica delle foreste”- – Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i.”* sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo.

Il presente provvedimento è definitivo e avverso il medesimo è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A., il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo.
Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" - modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011 e dal DM 27417 del 22 dicembre 2011.

Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05 Misura 122.

MISURE AD INVESTIMENTO

Misure 122 - "Migliore valorizzazione economica delle foreste"

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Servizio Foreste Demanio Circo ed Idrografia
 La presente copia composta di
 n. 26 fascicoli, è conforme
 all'originale esistente presso questo
 Servizio.

Presenza firmata 26/5/2015

Ufficio Direzione Regionale Foreste, Pungili e Tartufi
 Il Responsabile
 Dott. Cataldo De Palma

ALLEGATO come parte integrante alla delib
 berazione n. 434 del 9 GIU. 2015

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 Dott. Walter Gariani
 M. Auto. 26 Aprile





INDICE

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

GRIGLIA DELLE INFRAZIONI

SCHEDA IMPEGNI ACCESSORI

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è finalizzato a disciplinare l'applicazione di riduzioni ed esclusioni a norma del regolamento CE 65/2011 e del DM 22 dicembre 2009, n. 30125, modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011 e dal DM 27417 del 22 dicembre 2011. Le presenti disposizioni riguardano i casi di infrazione di impegni da parte dei beneficiari relativamente alla misura 1.2.2 dell'Asse 1. Pertanto, non ricadono nell'ambito di applicazione del presente atto i mancati adempimenti o le violazioni commesse dal beneficiario in sede di Domanda di aiuto e comunque nelle fasi procedurali precedenti alla comunicazione di Concessione dell'aiuto a favore del beneficiario.

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

Nel presente documento è definita la metodologia di calcolo delle riduzioni, delle sanzioni e delle esclusioni da applicarsi in caso di violazione degli impegni previsti dalla misura 122 del P.S.R. Abruzzo 2007-2013.

Il metodo adottato si articola sostanzialmente nei seguenti passaggi:

1. Fase preliminare:

- individuazione dei impegni e del loro livello di disaggregazione
- individuazione della tipologia di controllo da applicare

2. Elaborazione degli indici di verifica e dei conseguenti livelli di violazione per indicare.

Individuazione della lista di impegni ed ulteriori passaggi preparatori:

- a) estrapolazione di tutti gli impegni definiti nel PSR e nel bando attuativo della misura;
- b) individuazione, per ciascuno impegno del relativo livello di disaggregazione, inteso come livello minimo di applicazione omogenea dello stesso
- c) valutazione, per ciascun impegno, degli effetti e delle conseguenze dell'inadempienza quale condizione di non ammissibilità o di riduzione graduale dell'importo erogabile, fino all'eventuale esclusione totale del beneficiario dal pagamento in casi particolarmente gravi
- d) indicazione delle modalità di verifica dell'impegno (documentale o speditiva)
- e) individuazione degli impegni orizzontali comuni a tutte le misure di investimento come definite dai regolamenti CE 1698/2005 e s.m.i. e 65/2011;
- g) elencazione, per ciascuna misura/azione, degli impegni specifici in una apposita tabella riepilogativa così articolata:
 1. impegni essenziali la cui violazione comporta la decadenza del contributo concesso;
 2. impegni accessori la cui violazione comporta la riduzione parziale o l'esclusione del contributo.

Per i fini del presente documento valgono le seguenti definizioni:

misura : insieme di domande presentate anche per diverse azioni ricadenti nell'ambito della mis. 122

operazione: l'insieme degli interventi oggetto della singola domanda di aiuto.



PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

La Misura 1.2.2 – Migliore valorizzazione economica delle foreste

- Misure connesse ad investimenti ai sensi del Titolo II del reg. CE 65/2011 limitatamente ai costi di impianto, macchine ed attrezzature

Per la componente ad investimento il reg (CE) 65/2011 prevede i seguenti controlli:

Controlli amministrativi effettuati sul 100% delle domande

Controlli in loco effettuati prima del pagamento finale su un campione pari al 5% della spesa pubblica ammissibile della misura specifica

Controlli ex post da effettuarsi, dopo il pagamento finale, su un campione pari all'1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **Articolo 24 REG. (CE) n. 65/2011**

Controlli amministrativi

I controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento comprendono la verifica:

della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, della realtà della spesa oggetto della domanda, della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

I controlli amministrativi comprendono una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

I controlli amministrativi comprendono, infine, procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o dell'Unione o attraverso altri periodi di programmazione.

- ✓ **Articolo 25 REG. (CE) n. n. 65/2011**

Controlli in loco

Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo deve tenere conto in particolare dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni e di eventuali fattori di rischio

- ✓ **Articolo 26 REG. (CE) n. n. 65/2011**

Contenuto dei controlli in loco

I controlli in loco verificano l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, la conformità della natura e della destinazione di spesa, la conformità delle operazioni alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

✓ **Articolo 29 REG. (CE) n. n. 65/2011**

Controlli ex post

I controlli ex post mirano alla verifica del rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005

✓ **Articolo 30 REG. (CE) n. 65/2011**

Riduzioni ed esclusioni

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi.

Se la differenza tra l'importo erogabile e quello ammissibile è superiore al 3% si applica una riduzione secondo la seguente formula:

$CE=CA - (CR-CA)$.

CE = contributo erogabile

CA = contributo ammissibile

CR = contributo richiesto

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le riduzioni e le esclusioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29.

✓ **Articolo 72 REG. (CE) N. 1698/2005**

Durata delle operazioni d'investimento

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La violazione di questa disposizione determina la decadenza totale della domanda di aiuto.

✓ **D.M. N. 30125/2009 e s.m.i**

Il DM 30125/2009 contiene disposizioni aggiuntive relative all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto", si disciplina anche la fattispecie di cumulo delle riduzioni.

L'art. 23 del comma 1 del DM assegna alle Autorità di Gestione del Psr il compito di individuare la fattispecie di violazione agli impegni ed i parametri per la definizione dei livelli di entità, gravità e durata delle violazioni.

✓ **Art. 19 D.M. N. 30125/2009 e s.m.i**

(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per la presente misura, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7 del D.M. medesimo

In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

✓ **Art. 20 D.M. N. 30125/2009 e s.m.i**

(Cumulo delle riduzioni)

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/11, quindi le riduzioni previste dall'articolo 19 del presente decreto.

✓ **D.M. N. 30125/2009 e s.m.i - Allegato 7**

Per ciascuna violazione è prevista l'esclusione o la riduzione dell'aiuto concesso al beneficiario in base ai parametri di entità, gravità e durata di seguito dettagliati. Le esclusioni/riduzioni saranno calcolate ed applicate sul "Pagamento ammesso", così come definito nell'art. 2 del D.M. 22/12/09 n. 30125, cioè sul contributo concesso al beneficiario che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle Domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.

L'impegno riferito alla misura o all'operazione, consente di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni Per pervenire al livello di violazione (basso = 1; medio =3; alto =5) si adotta la seguente matrice:

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indicatori si calcola la media aritmetica, che rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05). La Regione Abruzzo individua le percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio (medio, alto). La media ottenuta (identificata dalla lettera x) viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di individuare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$x > 4,00$	15%

Al fine dell'applicazione delle esclusioni previste all'articolo 19 del DM 30125 /2009 e smi sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni per le quali gravità, entità e durata siano quantificate tutte al livello alto (entità = 5 e gravità = 5 e durata = 5). Come disposto dall'art.19 comma 4 del citato DM, ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

✓ **Art. 44 del Reg (CE) n. 1974/2006 – Cessione totale o parziale dell'azienda ad altro soggetto**

Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Glossario

Definizione di: Impegni essenziali ed accessori

Fonte: D.M. (Mlpaaf) 4 dicembre 2002

Sono gli impegni che derivano dall'ammissione ai benefici del regolamento (CE) n. 1257/99. Sono considerati essenziali gli impegni che se disattesi non consentono di raggiungere gli obiettivi per la misura attuata, mentre per accessori si intendono gli impegni la cui inosservanza consente il conseguimento, ancorché parziale degli obiettivi previsti per la misura attuata. La violazione degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo con il recupero degli importi eventualmente già erogati. Le inadempienze inerenti uno o più impegni accessori comportano l'applicazione di riduzioni.



GRIGLIA DELLE INFRAZIONI

N.	Tipologia di infrazione	Livello di disaggregazione		Base giuridica e fattispecie di operazione	Conseguenze (decadenza/riduzione)	Tipologia di controllo Amministrativo In loco 5% Ex post 1%	Montante su cui applicare la sanzione (I=INVESTIMENTO; S=SUPERFICIE)
		Misura	Operazione				
1	False dichiarazioni rese deliberatamente.	X		Reg. 65/2011, art. 30	Decadenza ¹	Amministrativo In loco Ex post	I
2	Modifiche sostanziali all'operazione, apportate entro 5 anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori che: - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione (incluso cambio di destinazione d'uso di un bene) o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o ad un ente; - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario, della cessazione o rilocalizzazione dell'attività.		X	Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 72 Bando misura 122 par. 19.3	Decadenza ²	Ex post	I
3	Negazione esplicita e non giustificata all'accesso in azienda e alla documentazione necessaria ai funzionari incaricati della attività di controllo.	X		Reg. (CE) n. 65/2011 art.4 Bando misura 122 par. 20.1	Decadenza ³	Amministrativo In loco Ex post	I
4	Cessione nel periodo d'impegno totale o parziale dell'azienda senza subentro nell'impegno	X		Reg. (CE) 1974/2006 art. 44 comma 1	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	I
5	Assenza di un sistema contabile distinto.		X	Reg. (CE) 1698/05 e s.m.i art. 75 DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i art. 19	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	I

	Mancata o tardiva comunicazione di cause di forza maggiore.	X	Reg.(CE) 1974/06 e s.m.i art. 47 DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i art. 19	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	I
7	Differenza tra l'importo dell'aiuto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento (aiuto richiesto) e l'importo dell'aiuto risultante dalle verifiche di ammissibilità della domanda di pagamento (aiuto accertato). (aiuto esclusivamente per i costi d'impianto)	X	Reg. 65/2011 art. 30, par. 1 D.M. 30125 e s.m.i. -Art. 19	Riduzione ⁴	Amministrativo In loco	I
8	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, ovvero: affiggere una targa informativa nei luoghi oggetto delle azioni a), b) e c); apporre in maniera indelebile su ogni mezzo e attrezzatura acquistati e finanziati le indicazioni di pubblicità in merito al contributo comunitario e regionale	X	All. VI del reg. 1974/06 e s.m.i. Art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i Bando misura 122 par. 20.1	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	I
9	Fallimento dell'impianto	X	Bando misura 122 par. 19.4	Decadenza ⁵	In loco Ex post	I
10	Cessione a terzi di materiali e strutture acquistati	X	Bando misura 122 par. 19.4	Decadenza	In loco Ex post	I
11	Mancato rispetto delle indicazioni selvicolturali, tecniche e amministrative	X	Bando misura 122 par. 20.1	Riduzione	In loco Ex post	I
12	Manutenzione per 10 anni. L'impianto, o parte di esso, si considera fallito quando il numero delle piante idonee	X	Bando misura 122 par. 19.4	Decadenza	In loco Ex post	I



	acquisti ammessi a finanziamento.											
22	Comunicare fitopatie che colpiscono in tutto o in parte la coltura		X		Bando misura 122 par. 19.4	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	I				
23	Sostituire le fallanze		X		Bando misura 122 par. 19.4	Riduzione	In loco Ex post	I				
24	Far pervenire agli uffici istruttori la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 60 giorni	X			Bando misura 122 par. 19.4	Decadenza	Amministrativo In loco	I				
25	Far pervenire agli uffici istruttori la documentazione integrativa richiesta entro i termini di 15, 30 e 60 giorni	X			Bando misura 122 par. 20.1	Riduzione	Amministrativi In loco	I				
26	Mancata acquisizione e/o invio al SIPA competente delle autorizzazioni e nulla-osta necessari		X		Bando misura 122 par. 17.1	Decadenza	Amministrativo In loco	I				
27	Omessa comunicazione di avvio dei lavori		X		Bando misura 122 par. 17.1	Decadenza	Amministrativo	I				
28	Mancato rispetto dei termini per l'avvio dei lavori come previsti dal bando, comprese eventuali proroghe.		X		Bando 122 par. 17.1	Decadenza	Amministrativo In loco	I				
29	Mancata comunicazione delle variazioni intervenute nel periodo di impegno che abbiamo comportato modifiche sostanziali alle opere realizzate		X		Bando misura 1.2.2 par. 20.1	Riduzione	Ex post	I				
30	Mancata e/o parziale esecuzione degli interventi previsti nel piano manutenzione delle opere		X		Bando misura 1.2.2 par. 20.1	Riduzione	Ex post	I				

¹ Nel caso di una falsa dichiarazione deliberatamente resa dal beneficiario, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

² Eccezioni:

- subentro di un beneficiario che soddisfi i requisiti di ammissibilità e dimostri almeno pari requisiti ai fini della valutazione;
- in caso di cessazione definitiva, adempimento di almeno i 3/5 dell'impegno, in mancanza di possibilità di subentro;
- cause di forza maggiore
- concessione di varianti
- il cambio di destinazione d'uso di un bene entro il periodo vincolativo previsto dall'art. 72 è punito con la revoca e la restituzione (maggiorata degli interessi) dell'importo relativo a quel bene

Non è da ritenersi disatteso il vincolo di destinazione del bene, qualora un impianto fisso oggetto di finanziamento necessari di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, dandone preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

³ Tale impegno è considerato essenziale, pertanto, se disatteso, non consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la realizzazione dell'operazione. Tale inadempienza si configura come condizione di non ammissibilità comportando, quindi, la decadenza della domanda di pagamento (esclusione dall'aiuto), in quanto sussiste una negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione e controllo previste, anche in riferimento all'accesso alla documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

⁴ La riduzione si applica nel caso in cui la differenza tra importo richiesto ed importo accertato risulti > 3% e la formula da adottare è la seguente: CE=CA – (CR-CA).

CE = contributo erogabile

CA = contributo ammissibile

CR = contributo richiesto

⁵ Inteso come mancata conversione dei cedui in alto fusto e mancata trasformazione dei popolamenti artificiali

Vincolo di non alienabilità e di destinazione

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 72, i beni oggetto di finanziamento devono restare acquisiti all'operazione per 5 anni dalla concessione del contributo.

Come previsto nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 14 febbraio 2008, l'Autorità di gestione può stabilire criteri più restrittivi e disciplinare i casi in cui è possibile procedere a vincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi, nonché alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti. Sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle Linee guida nazionali, si stabilisce quanto segue: i beni acquistati e le opere realizzate sono altresì soggetti a vincolo di destinazione, di durata decennale, decorrente dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento, ai sensi di quanto disposto dal PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo e dai relativi *Avvisi pubblici*.

Durante tale periodo vincolativo decennale, eventuali inadempienze (alienazione del bene, cambio di destinazione d'uso del bene o porzione di bene) dovranno essere sanzionate in base al disposto dell'art. 29 del Reg. CE 65/2011 con l'esclusione dal sostegno dal FEASR e il recupero degli importi già versati.

FATTISPECIE: vincolo di non alienabilità per i beni mobili – 5 anni	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Alienazione del bene/porzione di bene finanziato nel corso dei 5 anni d'impegno	Decadenza

Per i beni soggetti a vincolo decennale (Tipologia A, B C e D), qualora in sede di controllo emerga il mancato rispetto vincolo di alienabilità, si procederà al recupero dell'indebito percepito ai sensi dell'art. 19 del DM 30125/2009:

FATTISPECIE: vincolo non alienabilità per i beni immobili (superficie boschive viabilità forestale) – 10 anni	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Alienazione del bene/porzione di bene finanziato nel corso dei 10 anni d'impegno	Decadenza

Modalità di rilevazione: controlli amministrativi, in loco ed ex post

Parametri di valutazione: verifica del rispetto del vincolo di non alienabilità del bene



Vincolo di destinazione d'uso del bene

Per le variazioni di destinazioni d'uso, in presenza di autorizzazioni previste, non si applicano riduzioni dell'importo finanziato. In caso di cambio di destinazione d'uso, si applica la decadenza dal sostegno con il recupero dell'importo erogato.

Modalità di rilevazione: controlli amministrativi, in loco ed ex post

Parametri di valutazione: verifica del rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene

Impegno alla conduzione dell'azienda per almeno il periodo di vincolo degli investimenti (5 anni) a partire dalla data dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e impegno a non apportare modifiche volontarie nella consistenza aziendale tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi pianificati, fatti salvi i casi di forza maggiore.

In caso di interruzione anticipata della conduzione dell'azienda nei primi 5 anni, si applica la decadenza dal sostegno con il recupero dell'importo erogato.

In caso di cessazione della conduzione dell'azienda nei successivi 5 anni si applica comunque la decadenza dal sostegno con il recupero dell'importo erogato.

Modalità di rilevazione: controlli amministrativi, in loco ed ex post

Parametri di valutazione: verifica del rispetto dell'impegno di conduzione dell'azienda nel periodo previsto.

SCHEDE IMPEGNI ACCESSORI

Per le infrazioni specificate nella tabella sottostante sono state elaborate singole schede di graduazione della riduzione in relazione ai livelli di gravità e durata.

INFRAZIONI CON RIDUZIONI/SANZIONI		
RIF. GRIGLIA	DESCRIZIONE INFRAZIONE	N. SCHEDE
5	Assenza di un sistema contabile distinto.	1
6	Assenza o tardiva comunicazione di cause di forza maggiore	2
8	Rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, ovvero: affiggere una targa informativa nei luoghi oggetto delle azioni a), b) e c); apporre in maniera indelebile su ogni mezzo e attrezzatura acquistati e finanziati le indicazioni di pubblicità in merito al contributo comunitario e regionale	3
11	Rispetto delle indicazioni selvicolturali, tecniche e amministrative	4
13	Mantenimento della viabilità forestale per 10 anni	5
19	Rispetto delle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale	6
22	Comunicare fitopatie che colpiscono in tutto o in parte la coltura	7
23	Sostituire le fallanze	8
25	Far pervenire agli uffici istruttori la documentazione integrativa richiesta entro i termini di 15, 30 e 60 giorni	9
29	Comunicazione delle variazioni intervenute nel periodo di impegno che abbiamo comportato modifiche sostanziali alle opere realizzate	10
30	Assente e/o parziale esecuzione degli interventi previsti nel piano manutenzione delle opere	11

SCHEDA N. 1



Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	122	Azione	A-B-C-D-E
Descrizione impegno					
Adozione di un sistema contabile distinto.					
Reg.(CE) 1698/05 e s.m.i art. 75					
DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i art. 19					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura		
	X	operazione (azione)	coltura		
		decadenza totale	X	100% controllo amministrativo	
		esclusione	X	5% controllo in loco	
tipologia di penalità			campo di applicazione		
		riduzione graduale	X	1% controllo ex post	
	X				

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Spesa ammissibile fino a € 15.000	- N. di movimenti non registrati ≤ 20%	N.P.
Medio (3)	Spesa ammissibile da € 15.000 a € 50.000	- N. di movimenti non registrati > 20% e ≤ 50%	N.P.
Alto (5)	Spesa ammissibile oltre € 50.000	- N. di movimenti non registrati > 50%	N.P.

SCHEDA N. 2

Abruzzo		Misura	122	Azione	A-B-C-D-E
Comunicazione di cause di forza maggiore					
Reg.(CE) 1974/06 e s.m.i art. 47 DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i art. 19					
tipologia di penalità	misura			gruppo di coltura	
	X	operazione (azione)		coltura	
		decadenza totale		X	100% controllo amministrativo
		esclusione		X	5% controllo in loco
	riduzione graduale		X	1% controllo ex post	

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Spesa ammissibile fino a € 15.000	N.P.	Ritardo fino a 30 giorni
Medio (3)	Spesa ammissibile da € 15.000 a € 50.000	N.P.	Ritardo da 31 a 60 giorni
Alto (5)	Spesa ammissibile oltre € 50.000	N.P.	Ritardo oltre 60 giorni



SCHEDA N.3


Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 122	Azione	A-B-C-D-E
Descrizione impegno	Rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, ovvero: affiggere una targa informativa nei luoghi oggetto delle azioni a), b) e c); apporre in maniera indelebile su ogni mezzo a attrezzatura acquistati e finanziati le indicazioni di pubblicità in merito al contributo comunitario e regionale			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	All: VI punto 2.2 del reg. 1974/06 e s.m.i e art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i - Bando misura 122 par. 20.1			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	gruppo di coltura			
tipologia di penalità	X	operazione (azione)		coltura
		decadenza totale		X
		esclusione		X
	X	riduzione graduale		X

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Contributo per costi d'impianto fino a € 15.000	Targhe informative presenti ma non conformi per dimensioni e/o contenuti	N.P.
Medio (3)	Contributo per costi d'impianto da € 15.000 a € 50.000	Targhe informative assenti	N.P.
Alto (5)	Contributo per costi d'impianto oltre 50.000	Targhe informative assenti o non conformi	N.P.

SCHEDA N. 4

Programma Sviluppo Rurale		Abruzzo	Misura	122	Azione	A-B-C-D-E
Descrizione impegno						
Rispetto delle indicazioni selvicolturali, tecniche e amministrative.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione						
Bando misura 122 par. 20.1						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		misura		gruppo di coltura		
DM 30125/09 allegato 7		X operazione (azione)		coltura		
tipologia di penalità		decadenza totale		X 100% controllo amministrativo		
		esclusione		X 5% controllo in loco		
		riduzione graduale		X 1% controllo ex post		
		X				

ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Classe di violazione		
Basso (1)	N.1 prescrizione	N.P.
Medio (3)	N. 2 prescrizioni	N.P.
Alto (5)	Oltre N. 2 prescrizioni	N.P.
Spesa ammissibile fino a € 15.000		
Spesa ammissibile da € 15.000 a € 50.000		
Spesa ammissibile oltre € 50.000		



SCHEDA N.5

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 122	Azione	A-B-C-
Descrizione impegno				
Bando misura 122 par. 19.4				
Mantenimento della viabilità forestale per 10 anni				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	gruppo di coltura			
tipologia di penalità	X	operazione (azione)	coltura	
		decadenza totale		100% controllo amministrativo
		esclusione	campo di applicazione	X
	X	riduzione graduale		5% controllo in loco 1% controllo ex post

ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Spesa ammissibile fino a € 15.000	N.P.	- mancato mantenimento viabilità dall'8° al 10° anno
Spesa ammissibile da € 15.000 a € 50.000	N.P.	- mancato mantenimento viabilità dal 5° all'8° anno
Spesa ammissibile oltre € 50.000	N.P.	- mancato mantenimento viabilità entro i primi 5 anni

SCHEDA N.6

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 122	Azione	A-B-C-D-E
Mancato rispetto delle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale				
Bando misura 122 par. 20.4				
Descrizione impegno	misura	operazione (azione)	gruppo di coltura	coltura
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7		decadenza totale	X	100% controllo amministrativo
		esclusione	X	5% controllo in loco
		riduzione graduale	X	1% controllo ex post
tipologia di penalità				

ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Spesa ammissibile fino a € 15.000	N.1 prescrizione	N.P.
Spesa ammissibile da € 15.000 a € 50.000	N.2 prescrizioni	N.P.
Spesa ammissibile oltre € 50.000	Oltre N.2 prescrizioni	N.P.



SCHEDA N.7

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 122	Azione	A-B-C
Descrizione impegno				
Comunicare fitopatie che colpiscono in tutto o in parte la coltura				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione				
Bando misura 122 par. 19.4				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X	operazione (azione)	coltura	
		decadenza totale	X	100% controllo amministrativo
		esclusione	X	5% controllo in loco
tipologia di penalità	riduzione graduale		X	1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	≤ 20 %	Spesa ammissibile fino a € 15.000	Ritardo fino a 60 giorni
Medio (3)	> 20% e ≤ 50 %	Spesa ammissibile da € 15.000 a € 50.000	Ritardo da 61 a 120 giorni
Alto (5)	> 50 %	Spesa ammissibile oltre € 50.000	Ritardo oltre 120 giorni

SCHEDA N.8

Programma Sviluppo Rurale		Abruzzo	Misura	122	Azione	A-B-C
Sostituzione fallanze entro il 31 marzo						
Bando misura 122						
Par. 19.4						
Descrizione impegno	Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					gruppo di coltura
	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)					coltura
	DM 30125/09 allegato 5 (<i>barrare solo una delle caselle</i>)	X	operazione (azione)			100% controllo amministrativo
	tipologia di penalità		decadenza totale			5% controllo in loco
			esclusione			1% controllo ex post
		X	riduzione graduale			

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	≤ 2 ha	N.P.	5° anno successivo all'anno d'impianto
Medio (3)	> 2 ha e ≤ 4 ha	N.P.	3° e 4° anno successivi all'anno d'impianto
Alto (5)	> 4 ha	N.P.	1° e 2° anno successivi all'anno d'impianto

SCHEDA N.9



Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 122	Azione	A-B-C-D-E
Descrizione impegno				
Far pervenire agli uffici istruttori la documentazione integrativa richiesta entro i termini di 15, 30 e 60 giorni				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione				
Bando misura 122 par. 20.1				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X	operazione (azione)	coltura	
		decadenza totale	X	100% controllo amministrativo
		esclusione	X	5% controllo in loco
tipologia di penalità		riduzione graduale	X	1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Spesa ammissibile fino a € 15.000	N.P.	Ritardo fino a 15 giorni
Medio (3)	Spesa ammissibile da € 15.000 a € 50.000	N.P.	Ritardo fino da 16 a 30 giorni
Alto (5)	Spesa ammissibile oltre € 50.000	N.P.	Ritardo dai 31 ai 60 giorni

SCHEDA N.10

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	122	Azione	A-B-C-D-E
Comunicazione delle variazioni intervenute nel periodo di impegno che abbiano comportato modifiche sostanziali alle opere realizzate					
Bando misura 122 par. 20.1					
Descrizione impegno	Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	gruppo di coltura			
	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	coltura			
tipologia di penalità	X operazione (azione)	campo di applicazione		X	100% controllo amministrativo
	decadenza totale			X	5% controllo in loco
	esclusione			X	1% controllo ex post
	riduzione graduale			X	

ENTITA' Classe di violazione	GRAVITA'	DURATA
Basso (1) Spesa ammissibile fino a € 15.000	N.P.	Ritardo fino a 30 giorni
Medio (3) Spesa ammissibile da € 15.000 a € 50.000	N.P.	Ritardo fino da 31 a 60 giorni
Alto (5) Spesa ammissibile oltre € 50.000	N.P.	Ritardo oltre 60 giorni



SCHEDA N.11

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	122	Azione	A-B-C-
Descrizione impegno					
Assente e/o parziale esecuzione degli interventi nel piano manutenzione delle opere					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
Bando misura 122 Par. 19.4					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 5 (barrare solo una delle caselle)		misura		gruppo di coltura	
	X	operazione (azione)		coltura	
tipologia di penalità		decadenza totale		100% controllo amministrativo	
		esclusione		X	5% controllo in loco
	X	riduzione graduale		X	1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Basso (1)	≤ 2 ha	N.P.	5° anno successivo all'anno d'impianto
Medio (3)	> 2 ha e ≤ 4 ha	N.P.	3° e 4° anno successivi all'anno d'impianto
Alto (5)	> 4 ha	N.P.	1° e 2° anno successivi all'anno d'impianto



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it